

REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo, in seguito per brevità denominata Mutua.

ART. 2 - SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La Mutua garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

N°	Sussidio / Tipologia	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per nascita di un figlio (acquisto materiali prima infanzia)	Soci	€ 100,00 per figlio
2	Iscrizione primo anno Asilo Nido	Figli minorenni di Soci	€ 50,00 per figlio
3	Iscrizione primo anno Scuola dell' Infanzia	Figli minorenni di Soci	€ 50,00 per figlio
4	Acquisto materiale didattico – Classe 1ª Scuola Primaria	Figli minorenni di Soci	€ 50,00 per figlio
5	Acquisto materiale didattico – Classe 1ª Scuola Secondaria di I grado	Figli minorenni di Soci	€ 50,00 per figlio
6	Acquisto materiale didattico – Classe 1ª Scuola Secondaria di II grado	Figli minorenni di Soci	€ 50,00 per figlio
7	Acquisto materiale didattico – Classe 3ª Scuola Secondaria di II grado	Figli minorenni di Soci	€ 50,00 per figlio
8	Centri estivi - Scuola dell'infanzia	Figli minorenni di Soci	€ 40,00 per figlio
9	Centri estivi - Scuola Primaria	Figli minorenni di Soci	€ 40,00 per figlio
10	Centri estivi - Scuola Secondaria di I grado	Figli minorenni di Soci	€ 40,00 per figlio

Note operative:

- I sussidi ai punti 1, 4, 5, 6 e 7 sono validi per acquisti presso esercenti sia convenzionati che non convenzionati.
- Per "nucleo familiare" si intende il Socio, il coniuge e i figli minorenni, anche se non conviventi.

- È obbligatorio allegare i documenti di spesa e indicare il nome del figlio.
- Il Socio deve essere in regola con i contributi associativi.

ART. 3 - LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

- I sussidi sono erogati fino alla spesa massima documentata.
- Le iscrizioni devono essere perfezionate dopo la delibera di ammissione a Socio.
- I sussidi non sono dovuti se i documenti di spesa non sono in originale o se la domanda è presentata da più di un Socio per lo stesso nucleo familiare.

ART. 4 - DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA

- Le garanzie decorrono dal giorno successivo all'ammissione a Socio e al pagamento della quota.
- Morosità: In caso di mancato pagamento, il diritto ai sussidi cessa e si ripristina solo dopo 180 giorni dal saldo delle quote arretrate.

ART. 5 - DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza ha durata annuale e scade alla ricorrenza del giorno di ammissione a Socio.

ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

- Le richieste devono pervenire entro **1 anno** dalla prestazione.
- Il sussidio viene accreditato sul conto corrente indicato dal Socio.
- **Documentazione necessaria:**
 - **Nascita:** Documento fiscale con beni prima infanzia + autocertificazione di nascita.
 - **Asilo/Infanzia:** Quietanza di pagamento della quota di iscrizione.
 - **Materiale didattico/Libri:** Documento fiscale con indicazione acquisto e nome del figlio.
 - **Centri estivi:** Documento fiscale dell'ente organizzatore con anno solare e spesa.

ART. 7 - ESERCENTE CONVENZIONATO

Si definisce tale l'operatore che ha sottoscritto una convenzione con una Mutua aderente al Comipa.

ART. 8 - GESTIONE MUTUALISTICA

Il CdA può variare le condizioni del regolamento entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto dall'esercizio successivo.

ART. 9 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente Regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento approvato dal CdA in data 06/05/2026.